

Bruxelles, 14 luglio 2025  
(OR. en)

11573/25

DRS 70

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 4812 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.7.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4812 final.

---

All.: C(2025) 4812 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2025  
C(2025) 4812 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 11.7.2025**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo  
della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Nella sua relazione sul futuro della competitività europea<sup>1</sup>, Mario Draghi ha sottolineato la necessità che l'Unione europea crei un contesto normativo in grado di facilitare la competitività e la resilienza, richiamando l'attenzione sugli oneri e sui costi di conformità dovuti alla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla rendicontazione societaria di sostenibilità<sup>2</sup> (CSRD) e ad altri atti normativi. Nella dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea<sup>3</sup>, i capi di Stato o di governo dell'UE hanno chiesto "una rivoluzione di semplificazione che garantisca un quadro normativo chiaro, semplice e intelligente per le imprese e riduca drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di informazione, in particolare per le PMI" e hanno invitato la Commissione a presentare, nel primo semestre del 2025, proposte concrete per ridurre gli obblighi di informazione di almeno il 25 %.

Nella comunicazione sulla bussola per la competitività dell'UE<sup>4</sup>, la Commissione ha confermato che avrebbe proposto un primo "pacchetto omnibus di semplificazione" volto a introdurre una semplificazione di ampia portata nei settori dell'informativa sulla finanza sostenibile, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità e della tassonomia. Nella comunicazione dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"<sup>5</sup>, la Commissione ha delineato un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo, richiedendo di andare oltre l'approccio incrementale e sottolineando la necessità di un'azione audace per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali.

La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Ha rafforzato e modernizzato gli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità modificando la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> (direttiva contabile), la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> (direttiva sulla trasparenza), la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> (direttiva sulla revisione contabile) e il regolamento

---

<sup>1</sup> "The future of European competitiveness", settembre 2024.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>).

<sup>3</sup> Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, 8 novembre 2024.

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

<sup>6</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

<sup>7</sup> Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj>).

<sup>8</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del

(UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> (regolamento sulla revisione contabile). La CSRD è un elemento importante del Green Deal europeo<sup>10</sup> e del piano d'azione sulla finanza sostenibile<sup>11</sup>. Il suo scopo è garantire che gli investitori dispongano delle informazioni loro necessarie per comprendere e gestire i rischi ai quali le imprese partecipate sono esposte a causa dei cambiamenti climatici e di altre questioni attinenti alla sostenibilità. Essa è volta altresì a fare in modo che gli investitori e gli altri portatori di interessi dispongano delle informazioni di cui necessitano in merito all'impatto delle imprese sulle persone e sull'ambiente. In tal modo contribuisce alla stabilità finanziaria e all'integrità ambientale, condizioni necessarie per far confluire le risorse finanziarie verso imprese che perseguono obiettivi di sostenibilità e aumentare la responsabilità e la trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interessi per quanto riguarda le prestazioni delle imprese in termini di sostenibilità.

La CSRD impone alle imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione<sup>12</sup>. Gli ESRS sono asettoriali, ossia devono essere applicati da tutte le imprese interessate, indipendentemente dal settore economico in cui queste operano.

Per aiutare le imprese ad adeguarsi al nuovo regime di rendicontazione, la prima serie di ESRS precisa che determinati obblighi sono introdotti gradualmente nel tempo<sup>13</sup>. Questo significa che alcune informazioni vanno comunicate solo a partire dal secondo o dal terzo anno in cui le imprese applicano i principi. Alcune disposizioni in materia di introduzione graduale si applicano a tutte le imprese soggette alla CSRD, mentre altre solo a quelle con oltre 750 dipendenti. In particolare, nei primi due anni in cui sono tenute ad applicare i principi le imprese con oltre 750 dipendenti possono, tra le altre cose, omettere tutti gli elementi d'informazione dei seguenti standard tematici: ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi), ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore), ESRS S3 (comunità interessate) e ESRS S4 (consumatori e utilizzatori finali). Possono inoltre omettere tutti gli elementi d'informazione dell'ESRS S1 (forza lavoro propria) per il primo anno di applicazione dei principi. La prima serie di ESRS prevede che, laddove un'impresa con un massimo di 750 dipendenti si avvalga delle esenzioni temporanee per un intero principio tematico, debba comunque comunicare determinate informazioni sintetiche sul tema in questione se ha concluso che è rilevante.

Attualmente è in programma che la CSRD si applichi alle grandi imprese, alle PMI con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione, alle imprese madri di grandi gruppi nonché agli emittenti appartenenti a tali categorie di imprese. Gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD entrano in applicazione gradualmente per le diverse categorie di imprese. Nella prima fase, i grandi enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti devono

---

Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj>).

<sup>10</sup> Comunicazione della Commissione, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

<sup>11</sup> Comunicazione della Commissione, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

<sup>12</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/2772/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj)).

<sup>13</sup> Per l'elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente si veda l'allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772.

comunicare per la prima volta nel 2025 le informazioni per l'esercizio finanziario 2024 ("imprese della prima fase")<sup>14</sup>. Nella seconda fase, le altre grandi imprese devono comunicare nel 2026 le informazioni per l'esercizio finanziario 2025 ("imprese della seconda fase")<sup>15</sup>. Nella terza fase, le PMI con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione devono comunicare nel 2027 le informazioni per l'esercizio finanziario 2026, con la possibilità di derogare agli obblighi di rendicontazione per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 ("imprese della terza fase")<sup>16</sup>. Nella quarta fase, talune imprese di paesi terzi che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie devono comunicare nel 2029 le informazioni per l'esercizio finanziario 2028<sup>17</sup>.

La CSRD è ora in fase di attuazione in un contesto nuovo e difficile. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha fatto salire i prezzi dell'energia per le imprese dell'Unione e il panorama geopolitico è in rapida evoluzione. Il diverso approccio adottato in altre importanti giurisdizioni per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità solleva interrogativi circa gli effetti della CSRD sulla posizione concorrenziale delle imprese dell'Unione. La capacità dell'Unione di preservare e proteggere i suoi valori dipende anche dalla capacità della sua economia di adattarsi a un contesto geopolitico instabile e talvolta ostile restando competitiva.

Il 26 febbraio la Commissione ha pertanto adottato un pacchetto di proposte "omnibus" inteso a ridurre gli oneri amministrativi in capo alle imprese e a stimolare la crescita e gli investimenti, di cui faceva parte una proposta di modifica<sup>18</sup> di determinate disposizioni della CSRD e della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup> (CSDDD). Nel caso della CSRD, le modifiche proposte comprendevano l'applicazione degli obblighi di rendicontazione solo alle grandi imprese con oltre 1 000 dipendenti, che avrebbe comportato una riduzione dell'80 % del numero di imprese soggette a tali obblighi.

---

<sup>14</sup> Così come gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con più di 500 dipendenti, per quanto riguarda la rendicontazione consolidata di sostenibilità. Gli "enti di interesse pubblico" sono definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva contabile come imprese che sono: a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, b) enti creditizi, c) imprese di assicurazione o d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico. Le "grandi imprese" sono definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile come imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

<sup>15</sup> Come pure le altre imprese madri di grandi gruppi, per quanto riguarda la rendicontazione consolidata di sostenibilità.

<sup>16</sup> Anche gli enti creditizi piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive rientrano nella terza fase, benché possano avvalersi della deroga di due anni solo se sono PMI quotate.

<sup>17</sup> A norma dell'articolo 40 bis della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, un'impresa non stabilita nell'UE deve comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo se a) genera oltre 150 milioni di EUR nell'Unione e b) ha un'impresa figlia nell'UE soggetta agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla CSRD o una succursale nell'UE che ha generato oltre 40 milioni di EUR. In tal caso, l'obbligo giuridico di pubblicare la relazione incombe all'impresa figlia o alla succursale nell'UE.

<sup>18</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 81 final).

<sup>19</sup> Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>).

Allo stesso tempo la Commissione si è impegnata ad adottare un atto delegato che riveda e semplifichi la prima serie di ESRS. Tra le altre cose la revisione ridurrà notevolmente il numero di elementi d'informazione da comunicare, fornirà istruzioni più chiare su come applicare il principio di rilevanza e semplificherà la struttura e la presentazione degli ESRS. La Commissione punta ad adottare l'atto delegato quanto prima e comunque al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva che modifica la CSRD.

Il pacchetto omnibus comprendeva anche una proposta legislativa distinta che posticipava di due anni la data entro la quale gli Stati membri devono applicare le misure necessarie affinché le imprese della seconda e terza fase ottemperino agli obblighi di informativa della CSRD<sup>20</sup> ("proposta di posticipo"). Tale proposta è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio senza modifiche sostanziali ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025<sup>21</sup>.

La proposta di posticipo come adottata non rinvia l'applicazione degli obblighi di informativa per le imprese della prima fase, le quali sono ancora tenute a comunicare nel 2025 le informazioni relative all'esercizio finanziario 2024. Conformemente alla proposta di modifica della CSRD presentata dalla Commissione, in futuro alcune imprese della prima fase non sarebbero più soggette agli obblighi di rendicontazione. La proposta di posticipo come adottata non rinvia l'applicazione degli obblighi di informativa per tali imprese. Date queste premesse, le disposizioni in materia di introduzione graduale contenute negli ESRS attuali pongono due problemi. In primo luogo, le imprese della prima fase che secondo la proposta della Commissione non sarebbero più soggette ad obblighi di rendicontazione dovranno comunque comunicare informazioni supplementari per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, il che non appare ragionevole quando vi è una prospettiva realistica che in futuro non debbano più comunicare alcuna informazione. In secondo luogo, per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 le imprese della prima fase dovranno adempiere a ulteriori obblighi di rendicontazione, che potrebbero tuttavia essere modificati in sede di revisione e semplificazione degli ESRS.

Inoltre, l'impossibilità per le imprese della prima fase con oltre 750 dipendenti di beneficiare delle disposizioni in materia di introduzione graduale che valgono per altre imprese della prima fase può essere ritenuta in contrasto con l'imperativo di ridurre gli oneri, soprattutto nel caso dei requisiti di informativa degli ESRS che presentano le maggiori difficoltà per le imprese. Si tratta in particolare dei requisiti per i quali la disposizione corrispondente in materia di introduzione graduale per le imprese con un massimo di 750 dipendenti si applica per due anni anziché per uno solo, vale a dire i principi tematici ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi), ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore), ESRS S3 (comunità interessate) e ESRS S4 (consumatori e utilizzatori finali).

Il modo migliore per affrontare tali problemi è il seguente:

- a) non imporre ad alcuna impresa della prima fase di comunicare informazioni supplementari nel secondo o nel terzo anno di applicazione degli ESRS oltre a quanto comunicato nel primo anno, e

---

<sup>20</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 final).

<sup>21</sup> Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2025/794, 16.4.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj>).

- b) estendere alle imprese della prima fase con oltre 750 dipendenti le disposizioni in materia di introduzione graduale che attualmente si applicano per due anni alle imprese con un massimo di 750 dipendenti.

La presente proposta di atto delegato posticipa quindi di due anni gli obblighi di comunicazione aggiuntivi cui le imprese della prima fase dovrebbero altrimenti ottemperare per gli esercizi finanziari 2025 e 2026; estende altresì a tutte le imprese della prima fase le disposizioni in materia di introduzione graduale che attualmente si applicano soltanto alle imprese della prima fase con un massimo di 750 dipendenti per quanto riguarda l'ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi), l'ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore), l'ESRS S3 (comunità interessate) e l'ESRS S4 (consumatori e utilizzatori finali). Estende a tutte le imprese della prima fase anche la disposizione in forza della quale l'impresa che si avvalga delle esenzioni temporanee per un intero principio tematico deve comunque comunicare determinate informazioni sintetiche sul tema in questione se ha concluso che è rilevante.

Si prevede che la revisione e la semplificazione generali degli ESRS saranno state ultimate e la direttiva che modifica la CSRD (comprendente disposizioni che precisano quali imprese sono soggette agli obblighi di rendicontazione) sarà entrata in vigore quando le imprese dovranno comunicare informazioni per l'esercizio finanziario 2027.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il 30 maggio 2025 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito al progetto di atto delegato nel corso di una riunione congiunta del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e del comitato di regolamentazione contabile<sup>22</sup>. La maggior parte degli Stati membri che si sono espressi ha esortato la Commissione a non imporre ad alcuna impresa della prima fase di comunicare informazioni supplementari nel secondo o nel terzo anno di applicazione degli ESRS e a valutare l'opportunità di estendere a tutte le imprese della prima fase le disposizioni in materia di introduzione graduale che attualmente si applicano solo alle imprese con un massimo di 750 dipendenti.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente atto delegato si basa sull'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma, della direttiva contabile.

Esso apporta le modifiche seguenti all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772, che definisce la prima serie di ESRS:

- a) sostituisce l'appendice C dell'ESRS 1 per consentire alle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio finanziario 2024 (le cosiddette "imprese della prima fase") di astenersi dal comunicare le seguenti informazioni sulla sostenibilità fino all'esercizio finanziario 2027 (anziché fino all'esercizio finanziario 2025 o 2026):
- le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi);
  - per le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata), gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di GES;

---

<sup>22</sup> Come previsto dall'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva contabile.

- le informazioni prescritte dall'ESRS E1-9;
  - le informazioni prescritte dall'ESRS E2-6;
  - le informazioni prescritte dall'ESRS E3-5;
  - le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E4;
  - le informazioni prescritte dall'ESRS E5-6;
  - per le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata), le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S1;
  - tutti gli elementi d'informazione dell'ESRS S1-7;
  - le informazioni prescritte dall'ESRS S1-8;
  - le informazioni prescritte dall'ESRS S1-11;
  - le informazioni prescritte dall'ESRS S1-12;
  - le informazioni prescritte dall'ESRS S1-13;
  - gli elementi d'informazione dell'ESRS S-14 riguardanti i casi di malattie connesse al lavoro e il numero di giornate perse a causa di lesioni, infortuni, decessi e malattie connesse al lavoro;
  - le informazioni sui lavoratori non dipendenti di cui all'ESRS S-14;
  - le informazioni prescritte dall'ESRS S1-15;
  - tutti gli obblighi di informativa di cui all'ESRS S2;
  - tutti gli obblighi di informativa di cui all'ESRS S3;
  - tutti gli obblighi di informativa di cui all'ESRS S4;
- b) modifica l'ESRS 2, paragrafo 17, per imporre a tutte le imprese o i gruppi che si avvalgono delle esenzioni temporanee per un intero principio tematico conformemente all'ESRS 1, appendice C, ivi comprese le imprese o i gruppi della prima fase con oltre 750 dipendenti, di comunicare determinate informazioni sintetiche sul tema in questione se l'impresa o il gruppo ha concluso che il tema è rilevante.

Il presente atto delegato modificativo dovrebbe applicarsi con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.7.2025

## che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio<sup>23</sup>, in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup> ha modificato la direttiva 2013/34/UE introducendovi obblighi supplementari di rendicontazione di sostenibilità.
- (2) L'allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione<sup>25</sup> consente a determinate imprese di astenersi dal comunicare talune informazioni sulla sostenibilità nel primo anno o nei primi anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità.
- (3) Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità<sup>26</sup> ("pacchetto omnibus di semplificazione"), che, tra le altre cose, propone una serie di modifiche degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla direttiva (UE) 2022/2464. In particolare la Commissione propone di ridurre il numero di imprese soggette a tali obblighi di rendicontazione. Secondo la proposta della Commissione, solo le grandi imprese con oltre 1 000 dipendenti

<sup>23</sup> GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>.

<sup>24</sup> Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>).

<sup>25</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/2772/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj)).

<sup>26</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 81 final del 26.2.2025).

continuerebbero a dover assolvere all'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Con il pacchetto omnibus di semplificazione la Commissione ha proposto anche di modificare l'articolo 5 della direttiva (UE) 2022/2464 per posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese che sarebbero tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione agli esercizi finanziari 2025 e 2026 ("proposta di posticipo"). La proposta di posticipo è stata adottata senza modifiche sostanziali come direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025<sup>27</sup>. Tuttavia, per non pregiudicare l'esito della procedura legislativa riguardante la proposta della Commissione volta a modificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare le disposizioni che stabiliscono quali imprese saranno soggette in futuro a tali obblighi, la direttiva (UE) 2025/794 non ha posticipato le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione all'esercizio finanziario 2024.

- (4) Conformemente alle tempistiche indicate nell'allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772, le imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità già in relazione all'esercizio finanziario 2024 saranno interessate dall'introduzione graduale di ulteriori obblighi di rendicontazione relativamente agli esercizi finanziari 2025 e 2026. Inoltre per le imprese con oltre 750 dipendenti non valgono le disposizioni in materia di introduzione graduale di cui beneficiano altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Non sarebbe ragionevole imporre alle imprese di ottemperare a obblighi di rendicontazione supplementari quando la Commissione ha presentato una proposta tesa a far sì che in futuro le medesime imprese non siano tenute a comunicare alcuna informazione. Sarebbe inoltre in contrasto con l'obiettivo del pacchetto omnibus di semplificazione, vale a dire la riduzione degli oneri, impedire alle imprese con oltre 750 dipendenti di beneficiare delle stesse disposizioni in materia di introduzione graduale applicate ad altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità, in particolare per quegli obblighi che presentano le maggiori difficoltà per le imprese, ovvero i principi tematici ESRS E4 (biodiversità ed ecosistemi), ESRS S2 (lavoratori nella catena del valore), ESRS S3 (comunità interessate) ed ESRS S4 (consumatori e utilizzatori finali) di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772.
- (5) Ai sensi dell'allegato I, ESRS 2, paragrafo 17, del regolamento delegato (UE) 2023/2772, un'impresa o un gruppo con un massimo di 750 dipendenti che si avvalga delle esenzioni temporanee conformemente all'ESRS 1, appendice C, per un intero principio tematico deve comunque comunicare determinate informazioni sintetiche sul tema in questione se ha concluso che è rilevante. Posto che le esenzioni temporanee previste all'ESRS 1, appendice C, per un intero principio tematico dovrebbero essere applicabili anche dalle imprese con oltre 750 dipendenti, sarebbe necessario, per motivi di coerenza, imporre l'applicazione dell'ESRS 2, paragrafo 17, a tutte le imprese che si avvalgono di tali esenzioni temporanee, ivi comprese le imprese o i gruppi con oltre 750 dipendenti tenuti a comunicare informazioni a partire dall'esercizio finanziario 2024.

---

<sup>27</sup> Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2025/794, 16.4.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj>).

- (6) È pertanto necessario adeguare il calendario di introduzione graduale che figura nell'allegato I, ESRS 1, appendice C, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 e modificare di conseguenza l'ESRS 2, paragrafo 17, nel medesimo regolamento delegato.
- (7) Affinché le imprese interessate possano beneficiare quanto prima delle modifiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Il 30 aprile 2025 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito al progetto di atto delegato nel corso di una riunione congiunta del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e del comitato di regolamentazione contabile, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 3 ter, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2772**

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.7.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*